



**FINCO presso la 9^a Commissione Senato della Repubblica
e X Commissione della Camera dei Deputati**

**Schema di Decreto Legislativo recante semplificazione dei
controlli sulle attività economiche (Atto del Governo n. 150)**

Documento consegnato in sede di Audizione

Roma, 14 maggio 2024

All.:

- ✓ **Composizione FINCO**
- ✓ **Composizione IX Commissione Senato della Repubblica**
- ✓ **Composizione X Commissione Camera dei Deputati**

Nel rilevare l'importante opportunità che questo provvedimento presenta e nel ringraziare per l'odierna Audizione, FINCO deve altresì notare come, sebbene in esso siano presenti condivisibili aree di semplificazione, altre sono assenti.

Come non condividere un articolato teso a semplificare gli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati a fronte dei fallimenti sin qui registratisi nell'opera di semplificazione, come la stessa relazione illustrativa del provvedimento sottolinea?

Questi fallimenti, ripetuti e "bipartisan", inducono a chiedersi cosa vi sia alla base di tale persistente incapacità della Pubblica Amministrazione, centrale ed anche locale (in questo senso il livello regionale e la legislazione concorrente, e già la parola è significativa, ha notevolmente complicato la situazione in termini di adempimenti e di costi) ad essere un soggetto di controllo e regolazione certo, ma al contempo, di aiuto e non di ostacolo, come di fatto avviene oggi, in molti casi, allo svolgimento della vicenda economica del nostro Paese*.

*Un esempio di tali situazioni non concludenti è dato dal Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") che, peraltro, non era né semplice né breve: 61 pagine di Gazzetta Ufficiale, cioè il doppio in termini reali, più 80 pagine di tabelle - e purtroppo non è la prima volta - Tale Decreto sembrava concepito più per facilitare il lavoro degli Uffici che per i cittadini contribuenti, con una serie di distinguo eccessivi e molte disposizioni che avrebbero dovuto essere perentorie e non ordinatorie. E troppi verbi declinati al futuro, come di consueto.

Nel Decreto si trovavano, tra l'altro, in sintesi estrema:

- misure volte alla misurazione della durata dei procedimenti;
- una piena efficacia del silenzio-assenso, ma solo parziale, dato che resta il potere di annullamento d'ufficio;
- l'aggiornamento, entro il 2030, dei termini per i procedimenti amministrativi statali (perché solo statali?);
- conferenze di servizi in via abbreviata;
- misure volte a garantire il saldo zero dei costi della regolamentazione introdotta (con l'obbligo di convocare gli stakeholder in fase di AIR. A questo proposito, l'analisi di impatto della regolamentazione, avrebbe dovuto essere ribadito e rafforzato);
- misure relative ai poteri di controllo sul GSE, che non spostano un granché.

Solo per restare all'ultimo trentennio non c'è un Ministro della Funzione Pubblica o della Pubblica Amministrazione come chiamarsi voglia, che non abbia stigmatizzato il fardello che un cattivo funzionamento della macchina pubblica costituisce per l'economia del Paese, da Urbani a Frattini, da Cassese a Bassanini, da Brunetta a Patroni Griffi, dalla Madia alla Buongiorno, fino all'attuale Zangrillo e certamente ne dimentichiamo qualcuno.

Il punto è che oltre alla parte normativa e di indirizzo occorre prevedere una parte prescrittiva, perentoria e non ordinatoria, e controllarne l'attuazione: questa seconda parte è perennemente mancata.

Occorrerebbe, dunque, uno sforzo specifico in questo senso a partire da alcuni aspetti che, in particolare, riguardano anche e specialmente i settori che Finco (*vedi all.*) rappresenta.

Sotto questo profilo si ritiene imprescindibile condividere un approccio generale solo apparentemente semplicistico che nel provvedimento dovrebbe essere recepito.

Approccio in base al quale la Pubblica Amministrazione – intendendo per tale quella centrale e periferica, le Regioni, i Comuni, le Comunità Montane e tutti gli Enti Pubblici e quelli vigilati, controllati o in essa comunque incardinati, ivi compresi gli Istituti Previdenziali e di Assicurazione quali Inps e Inail nonché le Autorità Indipendenti quali Banca d'Italia etc. – **non può richiedere a cittadini e imprese alcun documento o informazione già in suo possesso senza eccezione o deroga alcuna.** In caso di accertamento, su segnalazione scritta del cittadino e/o impresa che comprovi tale richiesta, i funzionari responsabili sono sottoposti a provvedimenti disciplinari. Al contempo, nessun adempimento nei confronti delle medesime Amministrazioni può comportare per cittadini e imprese l'erogazione di somme distinte, su conti correnti diversi, con marche da bollo etc. Il versamento a carico del contribuente sarà unico, con evidenza

della ripartizione della relativa destinazione, ma tale ripartizione sarà un atto endoprocedimentale all'interno della P.A., cui spetterà il compito di destinare le somme in relazione alle eventuali plurime competenze amministrative.

C'è invero già dal 1968 una Legge che prevede l'inibizione a richiedere informazioni già in possesso della P.A., poi corroborata da norme successive, ma spesso non è applicata: si provi a fare una pratica edilizia, ad avere incombenze testamentarie e di successione, a rinnovare un passaporto, peraltro con costi indecenti e ingiustificabili, o si provi a mettere in regola una collaboratrice domestica con il recente Decreto sull'emersione del lavoro irregolare. Chiunque può portare decine di esempi. Le poche righe citate basterebbero perché lo stress di produrre inutile documentazione passi dal rapporto cittadino/ contribuente/P.A. all'interno dell'Amministrazione. In pratica, se un'Amministrazione non fornisce all'altra i dati sono – come devono essere – problemi interni allo Stato.

La situazione poi si è aggravata con lo **smart working**, che troppo spesso è smart per chi lo pratica ma non per chi dovrebbe fruire dei relativi servizi, e, comunque, è applicabile ad una ridotta tipologia di mansioni.

Il punto, al solito, non è tanto individuare i problemi, ma risolverli: e qui “casca l'asino”, perché non si può evitare di prendere provvedimenti duramente impopolari di controllo e verifica .

Occorre che ci sia un salutare contrasto di interessi tra amministrazione “istante” e amministrazione eventualmente “renitente” a trasmettere i dati in proprio possesso. E a cosa dovrebbe servire tutta la **digitalizzazione promossa anche in ambito PNRR se non per andare in primis a beneficio dei cittadini?** Questo dovrebbe essere il faro, affidando il controllo – ad esempio – alle Associazioni dei Consumatori, e utilizzando le Camere di Commercio come sportello di reale assistenza di seconda istanza, in caso di “insuperabili” difficoltà

Il tema della semplificazione e poi legato a filo doppio con quello della liberalizzazione.

E poi, purtroppo, invece, ci troviamo di fronte a declinazioni del tutto erronee di “**semplificazione**” in tema di appalti di lavori, senza gare – cioè con affidamento diretto – fino a 150 mila euro (prima era fino a 40 mila), con cinque inviti fino a un milione di euro, 10 inviti – sia pure a rotazione – fino alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro. Fino a questa cifra, in sostanza, niente bandi pubblici! Più che semplificazione, sembra una sottrazione al mercato e alla trasparenza. Per l’incapacità delle stazioni appaltanti di unificarsi e di attrezzarsi, siamo costretti a questo. Immaginate in alcune zone del nostro Paese cosa ciò vorrà dire.

La necessaria limitazione di tempo dell’Audizione non consente una specifica trattazione di tutto l’articolato.

Fermo restando quanto rappresentato nella documentazione, **ci soffermiamo, quindi, in particolare sull’articolo 3 del Provvedimento.**

E’ assai opportuna l’attenzione che a suo tempo la Legge sulla Concorrenza ha dedicato alla modalità di individuazione della governance delle Autorità indipendenti.

Alcune di queste Autorità – è il caso, per esempio, della citata Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e dell’Anac – svolgono un ruolo importante nella difesa degli interessi degli utenti; altre, e facciamo per tutte il caso dell’Autorità Garante per la Privacy, sono assolutamente insufficienti e costituiscono per il contribuente un danno (si veda la recente posizione dell’Autorità sul sostegno alla modalità del “risponditore” automatico dopo quattro anni di ritardi).

Ma queste Autorità Indipendenti sono almeno al centro dell’attenzione, sono normate e vigilate. Esiste invece un’area non meno importante ma del tutto sottratta al pubblico dominio e controllo.

Si tratta dei tre Enti Unici in questo momento davvero strategici, quali Accredia, UNI (e CEI), ormai del tutto autoreferenti e sempre più “impermeabili” a nuovi innesti nella governace, cosa tanto più grave dato il ruolo che essi rivestono nell’ambito delle attività connesse al PNRR. Ed ai quali il provvedimento in questione conferisce ulteriori poteri e sfere di influenza (articolo 3) .

Pertanto, prima ancora di entrare nel merito del dispositivo, invero complesso ed assai impattante dell’articolo 3 in questione, dobbiamo premettere che come Federazione siamo assolutamente contrari all’attribuzione di ulteriori sfere di attività ad Accredia ed Uni se non previa assunzione di tali Enti nella sfera del controllo pubblico e radicale revisione di alcuni aspetti, anche ordinamentali, di seguito indicati.

In particolare, abbiamo sollevato a più riprese il problema della non adeguatezza di Accredia (UNI presenta problematiche analoghe) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché tale Dicastero (che presiede anche il Comitato Interministeriale di Sorveglianza su Accredia) eserciti il controllo istituzionale sull’Ente in questione, previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 99/2009) e ne indirizzi le linee generali di attività, evitando il rischio di iniziative e azioni non produttive, quando addirittura inutili, come la creazione della cosiddetta “Infrastruttura della Qualità”. Naturalmente, tali osservazioni sono state da anni portate – con trasparenza – anche per vie interne, tramite i rappresentanti Finco in Accredia: **un Ente che svolge, in situazione di monopolio, delicatissime funzioni pubbliche in regime di diritto privato.**

Ad Accredia spetta il compito di far crescere, in qualità e quantità, la certificazione accreditata rispetto a un mercato spesso caotico e disordinato. È dunque necessario che Accredia esegua con puntualità i vari controlli sulla massa della certificazione accreditata, ivi compreso il perdurare dei requisiti accreditati. Essa agisce sul mercato in via indiretta, contribuendo a ordinarlo: in tale veste può considerarsi un utile “assistente” dell’Autorità di controllo sul mercato. Più procederà in qualità e quantità la certificazione accreditata più il

mercato ne ricaverà giovamento: ma Accredia così com'è è in grado di assolvere a questo ruolo? Ha la necessaria terzietà? Ha un corpo sociale aperto?

Abbiamo infatti rilevato, come Finco ma non solo, sia l'inadeguatezza ordinamentale sia di governance per una serie di carenze: quel che già non andava nell'impianto istituzionale e nella governance di questo organismo nell'ordinarietà, diventa ancora più grave in un periodo, come questo, eccezionale per la ripresa della nostra economia. Circa il 60% delle ingenti risorse del PNRR sono prestiti che andranno rimborsati, onde non compromettano la tenuta del debito pubblico, e la tenuta complessiva del Paese. Sono fondi che quindi vanno utilizzati con attenzione e iniettati nel sistema per il recupero del Pil, oltre che per rivitalizzare l'economia, evitando gli sprechi e attraverso l'opera di imprese di qualità.

Il settore manifatturiero necessita più di altri di un accreditamento di livello e di una normazione tecnica all'altezza. Non è sufficiente infatti avere molte risorse economiche a disposizione, ma occorre anche "riclassificare" le nostre imprese per renderle più appetibili nei mercati interni e internazionali, con un maggiore appeal presso gli investitori, sia pubblici che privati.

Accredia (come del resto UNI per la sua parte) in questa visione più vasta e allargata acquista un ruolo centrale per evidenziare i talenti, talora misconosciuti, particolarmente delle PMI, che non hanno molti altri modi per farsi conoscere.

Occorre, pertanto, avere un Ente di accreditamento efficiente, imparziale e proattivo in grado di far fronte all'aumento delle esigenze di certificazione, particolarmente nei settori prioritari del PNRR, attualmente assai poveri di certificazione: sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, coesione e connessione territoriale.

La riconduzione nel rigido controllo pubblico di Accredia ed Uni, ad avviso della scrivente **è necessario ed urgente per Accredia:**

- ✓ per il fatto che Accredia svolge in condizioni di monopolio de iure un'attività di contenuto e rilevanza assolutamente pubblicistica, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario (Reg.765/08) e da tale diritto trae anche la sua unicità;
- ✓ per il fatto che le certificazioni obbligatorie rilasciate per conto dei Ministeri - sempre più numerose - scaturiscono da convenzioni ad hoc accordate ad Accredia dai suddetti Ministeri;
- ✓ per il fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esprime, oltre al membro di diritto in Consiglio Direttivo ed in Comitato di Indirizzo e Garanzia, anche e soprattutto il Presidente del Collegio Sindacale, Collegio che, in forza dell'articolo 17 dello Statuto Accredia *“vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto...il Ministero dello Sviluppo Economico indica il nominativo del Presidente...”*;
- ✓ per il fatto che nel suddetto Dicastero è incardinata l'Autorità Nazionale Italiana per l'Accreditamento;
- ✓ per il fatto che al medesimo Dicastero è riservata la Presidenza della Commissione di Sorveglianza Interministeriale;
- ✓ per il fatto che Accredia ha portato avanti una politica, come del resto UNI, che non ha al centro la persona (intesa come consumatore, professionista o imprenditore) ma il “personale”, al punto che ora si trova in sbilancio ed è costretta a proporre l'annullamento degli aumenti a suo tempo previsti per gli Ispettori (circa 600) e proporre l'abbattimento dei gettoni di presenza dei membri degli Organi e non invece - come sarebbe più logico - degli appannaggi del Presidente e dei Vice Presidenti, principali responsabili, insieme alla Direzione Generale di questa situazione (*ndr: quest'ultimo aspetto modificato anche a seguito di un intervento Finco in Consiglio Direttivo*).

È necessario ed urgente intervenire anche su UNI:

- ✓ Per l'ingiustificato incremento dei costi delle norme UNI più vendute e la del tutto residuale diminuzione dei medesimi per quelle meno vendute, peraltro proprio mentre il Paese, e le sue imprese, si accingono alla sfida del **PNRR**.
Il che resta non condivisibile anche in un quadro di promozione soprattutto degli abbonamenti piuttosto che della vendita delle norme.
- ✓ Per il contemporaneo aumento, nel complesso, delle quote associative da parte, anche in questo caso, di un **Ente in condizione di monopolio (e monopsonio)**.
- ✓ Per il progressivo mutamento dell'Ente della natura dell'Ente, sempre più organismo diverso da un Ente che riceve risorse pubbliche per la produzione di normazione tecnica e che è ormai caratterizzato da una pletora di organismi del tutto inutili (Comitato Strategico, Commissione di Integrità, etc. oltre a quelli, già numerosi statutariamente previsti).
- ✓ Per un incremento ingente del costo del personale (che peraltro continua ad aumentare in numero pur in presenza di un ruolo Uni sempre decrescente nella produzione normativa, ormai prevalentemente internazionale ed eurocomunitaria).
- ✓ **Per la modifica del tutto strumentale e antidemocratica di una delle regole della governance** che va nel senso di "blindare" il controllo dell'Ente che è, lo si ribadisce, in condizione di monopolio in forza di legge e che, riceve risorse pubbliche per quasi tre milioni di euro annualmente.
Lo Statuto UNI nel 2020, all'articolo 16 prevede deleghe "*...per un numero di voti complessivo non superiore a quello posseduto*".
In sostanza viene posto un limite non al numero delle deleghe ricevibili, ma al loro peso in termini di voti.

Peraltro:

1. Vi è già una norma nello Statuto UNI che prevede che nessun Socio possa rappresentare più del 30% dei voti in Assemblea, che rende inutile la pseudo narrazione di "tutela" dei soci più piccoli di cui sopra.

2. La delega di un Grande Socio non può che essere data (visto il numero delle quote) che ad un altro Grande Socio!

Un maggiore approfondimento giuridico-amministrativo avrebbe dovuto essere compiuto: con la nuova normativa perfino nelle Società di capitali vi sono norme di garanzia per le liste di minoranza.

Per quanto riguarda UNI, **prima di pervenire ad un qualsiasi incremento delle quote di adesione o del costo delle norme (peraltro realizzate con il prevalente contributo gratuito di Imprese e Professionisti)**, avrebbe dovuto pensare a:

- a) un percorso di razionalizzazione ed accorpamento del personale e logistico (la sede UNI è di gran lunga esuberante gli spazi necessari al personale tenuto conto della diffusione dello smartworking) tra UNI e CEI, secondo un modello che a livello europeo già seguono i rispettivi Enti di riferimento di livello europeo (CEN e CENELEC);
- b) vendere o affittare la sede romana dell'Ente, la cui utilità è davvero residuale.

Sotto questo profilo è importante ricordare che il MIMIT, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21 giugno 1986, n. 317* può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità nel destinare il predetto, (proprio) contributo.

Tornando ad Accredia, con due distinti Decreti Ministeriali del 22 dicembre 2009 recanti, rispettivamente, *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di Accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”* e *“Designazione di Accredia quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di Accreditamento e Vigilanza del Mercato”* vengono fissate le competenze e l'attività di Vigilanza,

*come modificata dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n.233.

(condivisibilmente mutata in “controllo” con il Decreto di riorganizzazione MIMIT - cfr. punto 20 - del Decreto 174 del 30 ottobre 2023) in ordine ad Accredia.

In particolare l’Autorità Nazionale Italiana per l’Accreditamento, ove accerti che Accredia non sia più in possesso dei requisiti o abbia commesso una violazione grave circa quanto prescritto nei citati Decreti – **può limitare, sospendere o revocare** la designazione come Ente Unico Nazionale informandone tempestivamente la Commissione Europea.

L’attuale gestione della c.d. “Infrastruttura della Qualità”- derivante da un ormai assolutamente cristallizzato assetto della governance sia in Uni che in Accredia - **provoca un serio danno per le Aziende** attraverso, solo per fare un esempio, il citato aumento del costo delle norme UNI di maggiore diffusione e quindi complessivo da un lato e la iperproduzione in Accredia di schemi proprietari non necessari e non richiesti dal mercato che costituiscono comunque un appesantimento economico, potenziale e reale, per le imprese, dall’altro, nonché il livello del costo raggiunto dall’accreditamento. Quando poi non si parli della **sfera cogente**: l’obbligo - o l’opzione - di certificazione accreditata è infatti sempre più diffuso (**e l’articolo 3 dell’Atto di Governo 150 qui in commento ne è prova**), anche nel settore che maggiormente interessa la scrivente (solo per fare qualche esempio quello relativo al settore IAF 28, quello relativo alla qualità aziendale con riferimento alle imprese qualificate SOA, quello relativo alla verifica dei progetti).

Varrà la pena riportare quanto previsto dall’art.7 “*Criteri per la fissazione delle tariffe*” del Decreto 22 dicembre 2009 sopra citato “*L’Organismo Nazionale italiano di Accreditamento determina le tariffe di accreditamento con provvedimento motivato e con espresso riferimento al recupero dei costi medi sostenuti...*” E ciò senza contare la specifica prescrizione di limitazione alle attività commerciali degli Enti di Accreditamento presente, tra le altre, nella Comunicazione 2022/C247/01 “*Guida Blu all’attuazione della normativa CE sui prodotti 2022*” (vedi capitolo 6.4.2 che si riporta in allegato).

L'accreditamento non è funzionale solo alla certificazione dell'ottemperanza di requisiti, ma può, e sperabilmente deve, indurre nell'impresa un comportamento virtuoso costante e continuo.

Perché ciò accada, in modo sempre più ampio, occorre che le Associazioni svolgano il loro ruolo di "moral suasion" e culturale **da un lato**. Ma, **dall'altro**, è necessario il coinvolgimento pieno del mondo delle imprese, **come soggetto e non solo "oggetto" del processo** (soggetto pagante, oltretutto **in misura assai maggiore** da quando l'accreditamento è stato trasferito dai Ministeri ad Accredia) .

Il settore delle opere specialistiche e superspecialistiche (cosiddette SIOS) nelle costruzioni (che, ricordiamo, è nelle opere specialistiche metalmeccanico almeno quanto edile), sente fortemente il bisogno di una qualificazione specializzata ed accreditata degli operatori della filiera, anche a fronte dei "cambiamenti" cui il nostro patrimonio immobiliare e infrastrutturale va necessariamente incontro, in chiave di sicurezza, di efficienza energetica e sostenibilità.

Come noto, il patrimonio delle nostre costruzioni è infatti mediamente di bassa qualità, con notevole "consumo" di terreno ed altamente energivoro.

La strategicità della materia e la giusta rigosità e complessità delle qualificazioni per le imprese Specialistiche e Superspecialistiche che FINCO rappresenta è ancora più centrale viste le risorse del **Next Generation Program** e l'importanza che nell'ambito di tali risorse, e di quelle complementari stanziare dal Governo, assumono le tematiche della transizione verso un'economia sostenibile, tecnologica e digitale come previsto dagli assi più rilevanti del **PNRR**.

In questo quadro la valutazione di conformità può e deve essere un elemento di garanzia nel mercato e di oggettività della qualità delle prestazioni nell'ambito dell'industrializzazione del settore con particolare riferimento alla manifattura "off site" di parte degli immobili. Pena il decadimento di qualità del medesimo e l'affermarsi di una "concorrenza" malsana. O, in casi estremi, pena il ripetersi di tragedie come quella recentemente avvenuta a Firenze.

Ma c'è di più: nel quadro della, a nostro avviso, non condivisibile eliminazione nel Codice degli Appalti del tetto al subappalto prima

previsto e dell'innalzamento della soglia entro la quale gli affidamenti possono essere assegnati senza gara o con minori partecipanti, nonché della generalizzata riduzione del livello qualitativo del sistema degli affidamenti (si pensi solo alla possibilità - nel caso dei lavori - di qualificarsi con lavori non eseguiti ma subappaltati ad altri!), la valutazione di conformità può costituire baluardo a presidio della qualità d'impresa.

Occorre a nostro avviso agire subito, per quanto riguarda Accredia, su alcuni aspetti prioritari:

- 1) Occorre intanto **operare perchè (rectius, disporre che) l'Ente di accreditamento sia realmente inclusivo dei soggetti interessati. Accredia si presenta, viceversa, come soggetto in condizioni di monopolio de iure del tutto "impermeabile" (c'è stata recentemente una sofferta e inaggirabile eccezione che conferma la regola) e resistente ad ulteriori presenze e contributi**, attraverso puntigliose, più che rigorose, norme sulla non duplicazione della sola rappresentanza successiva a quella già presente; sui periodi nei quali non è possibile l'ingresso di nuovi soci (ridicola applicazione del "semestre bianco" in un contesto ove non ha alcuna motivazione, clausola peraltro approvata con il consenso, o almeno non il dissenso, del Ministero Vigilante); sulla reiterata proposta di cedere competenze proprie dell'Organo allargato, cioè il Consiglio Direttivo, a quello ristretto (cioè il Comitato Esecutivo), ecc. Ciò desta preoccupazione non solo perché tale Ente è, per l'appunto, "unico" in forza di Legge (monopolista in senso più assoluto di quanto avviene nel mercato, dove almeno vi è la possibilità che un monopolista venga scalzato da altro soggetto economico), ma anche perché, sempre di più, aumenta la sua importanza (oltre 2.000 ormai i soggetti accreditati) e il suo peso nella vicenda economica del Paese, sia per la crescente cessione di competenze da parte dei Ministeri, sia per l'evoluzione dell'economia italiana nel senso di una sempre maggiore, e condivisibile, centralità degli aspetti qualitativi dell'impresa e dell'ambito in cui essa svolge la propria attività. Si pensi ad esempio - solo per citare un aspetto che ci sta particolarmente a cuore - al tema della **qualificazione delle stazioni appaltanti**, che potrebbe transitare attraverso una certificazione di terza parte, ma anche al richiamo alle corrette

norme di accreditamento nell'ambito degli appalti pubblici - o, anche, al tema del **Made in Italy**.

- 2) Accredia è un **Ente di diritto privato che dunque svolge molte – e crescenti – funzioni di interesse indubbiamente pubblico** e comunque di interesse della collettività tutta e delle imprese in particolare. Non a caso è controllato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I timori di eccessiva apertura sono pertanto, a nostro parere - lo abbiamo già detto in svariate occasioni anche pubblicamente - del tutto ingiustificati e inducono a pensare (per usare un eufemismo) che si vogliano mantenere **rendite di posizione**, cosa che, viceversa, deve essere del **tutto estranea** - ab imis - al principio che deve informare la "governance" dell'organismo unico di accreditamento italiano.

Piuttosto l'Ente dovrebbe maggiormente impegnarsi ed informare:

- sulla **qualità e la omogeneità delle ispezioni** e degli Ispettori;
- **sulle modalità di impiego e di selezione dei medesimi**;
- sui possibili **conflitti di interesse**;
- **sulla competenza espressa dai Comitati Settoriali di accreditamento, che sono alla base del rilascio del medesimo** ed altri temi realmente caratterizzanti il "core" dell'Ente.

- 3) Desta conseguentemente perplessità, come detto, il concentrarsi su ulteriori regole e barriere all'ingresso per i newcomers: **se si vogliono evitare duplicazioni nella rappresentatività, tale regola non può non valere anche a ritroso nell'ambito del corpo sociale già in essere**. Questo principio, poiché è dimostrato che non può essere sostenuto proprio da coloro che lo avversano, dovrebbe essere fatto proprio dal Ministero di riferimento e **dall'Autorità Nazionale italiana per l'Accreditamento** (nonché dal Comitato di Sorveglianza Interministeriale) **che dovrebbe indurre la P.A. a subordinare la cessione** di competenze all'Ente ad una armonica ed aperta composizione del corpo sociale e ad una reale democrazia interna.

- 4) Per quanto riguarda gli aspetti per così dire di democrazia interna e quindi di dialettica e, di salutare contrasto (non

conflitto) di interessi, continua a sussistere una ormai non più **giustificabile asimmetria tra i Soci Promotori e quelli eletti dall'Assemblea**, sicché l'Organo di governo non riflette affatto la composizione assembleare ed il Consiglio Direttivo è **formato all'ottanta per cento** da rappresentanze predeterminate.

- 5) In questo quadro sarebbe peraltro assolutamente opportuno che, come avvenuto in UNI, **il Presidente fosse eletto direttamente dall'Assemblea** e non scelto dal Consiglio Direttivo, con una procedura che consentisse la partecipazione di tutti i Soci, e non solo di quelli presenti in Consiglio (di fatto espressione sempre dei medesimi soggetti associativi).
- 6) Risulta grave ed incomprensibile, anche perché più volte ribadita, l'esclusione del mondo delle imprese da una iniziativa, che già desta perplessità in quanto iperfetazione di una rete di fatto esistente e collegata, quale **la Infrastruttura della Qualità** tra UNI, CEI, ACCREDIA, UNIONCAMERE e gli Organi di Certificazione (mentre le rappresentanze di impresa sono rigorosamente escluse). A cosa serve? Quali funzioni svolge che già non possono essere svolte con l'attuale configurazione? Quale collegamento ulteriore è necessario in strutture che condividono l'un l'altra membri della governance al punto che il Presidente di uno - parliamo di Accredia ed Uni - è divenuto per un periodo Presidente dell'altro Ente quando ancora non era scaduto il proprio mandato nel primo?
- 7) Mentre in precedenza molte funzioni venivano svolte dai Ministeri, il passaggio di esse ad Accredia **ha comportato** - come accennato - **un aumento dei costi** a carico dei CAB (Certification Accreditation Body) che, nel lungo ma anche medio periodo, non può non ripercuotersi sulle imprese. Da qui la necessità che i sostanziosi avanzi di gestione passati e prevedibilmente futuri, stante la più volte citata condizione di unicità dell'Ente, siano in maggiore misura destinati **all'abbattimento delle tariffe** applicate ai CAB, **onde poi essi attenuino i costi per le imprese certificande**, piuttosto che ad iniziative di comunicazione, convegnistiche e soprattutto di incremento delle retribuzioni dirette ed indirette del personale e degli Ispettori, già su livelli rilevanti (ad esempio con riferimento

agli ispettori si pensi che una giornata di ispezione costa 800/875 euro a seconda della tipologia di verifica, oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio).

Tali valori sarebbero stati da poco ulteriormente aumentati se non fosse intervenuto un disavanzo di 880.000 euro nel budget 2024!. Ed adesso ci si trova nella condizione di tornare indietro, anche a causa degli aumenti previsti da un contratto – quello Metalmeccanico – che peraltro non ha ragione di essere in un Ente dove non c'è un solo metalmeccanico.

In questo contesto l' applicazione del principio del cosiddetto "rebate", comunque non perseguibile nel 2024, non si ritiene sufficiente all'abbattimento dei costi dei CAB che restano sperequati, soprattutto in danno dei più piccoli, con inevitabili conseguenze, almeno nel medio periodo, sul costo a carico delle imprese. **L'abbattimento dei costi deve essere una linea di indirizzo preventivo**, non un'occasione successiva di intervento "se avanza qualcosa nel budget previsionale", come avvenuto già in più di una occasione.

- 8) In questo quadro spiace notare che la vigilanza esercitata dal Ministero Vigilante e dal Comitato di Sorveglianza Interministeriale è alquanto carente ed andrebbe decisamente potenziata, o, in alternativa, per quanto riguarda gli aspetti "amministrativi", più semplicemente affidata, in prospettiva, ad un **Organo come la Corte dei Conti**, tenuto conto che ormai l'attività di Accredia, contrariamente agli albori, è più collegata al settore dell'accREDITAMENTO regolamentato - e quindi di rilevanza pubblica amministrativa (tanto è vero che sia TAR che Consiglio di Stato ritengono ammissibili reclami inerenti la materia), che al volontario.
- 9) Infine, va ribadito che alle condivisibili contestazioni a suo tempo rivolte ad Accredia dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza, su alcuni dei temi qui enunciati (vedi all.), l'Ente ha risposto considerando irrilevanti tali osservazioni (nella nota – sempre in all. - diffusa al Consiglio Direttivo il 18 ottobre 2022, si asseriva che il **Comitato Esecutivo non riteneva necessario alcun intervento sullo Statuto e sugli aspetti ordinamentali**).

Ci si rende conto della complessità della materia ma ciò non può essere deterrente per mettere ordine in un settore di così rilevante - e sconosciuta – centralità per l'economia del Paese.

Si rimane naturalmente a disposizione per approfondimenti.